

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3030

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CAPEZZONE

Soppressione dei consorzi di bonifica

*Presentata il 13 aprile 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le ripetute ed estese polemiche sulla gestione dei consorzi di bonifica, segnatamente alla contribuzione imposta dai medesimi, hanno portato in luce l’attività — tutt’altro che apprezzata dagli utenti — svolta da tali enti.

I consorzi di bonifica, enti pubblici economici a carattere associativo che gestiscono il complesso delle opere di bonifica e di irrigazione finalizzate alla difesa idraulica del territorio, all’irrigazione dei terreni agricoli e alle salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, trovano il fondamento giuridico della propria costituzione nelle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Nel passato hanno avuto un importante ruolo per la bonifica di vaste aree del nostro territorio, tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, si è evidenziato un progressivo e crescente malcontento nei confronti di

questi enti da parte dei proprietari immobiliari — anche della sola propria casa di abitazione — e degli agricoltori senza beneficio irriguo, che sono stati soggetti a una contribuzione crescente e spesso difficilmente giustificabile.

L’indagine compiuta dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati nel corso della XII legislatura consentì di verificare non pochi inconvenienti, disfunzioni, errori di gestione e spese rilevanti e aveva messo in evidenza la situazione caotica in cui versava il settore delle risorse idriche, con una molteplicità di enti — dai comuni a diversi Ministeri, dalle regioni alle province e, appunto, ai consorzi di bonifica — che si occupavano della stessa materia.

Sulla necessità di sopprimere i consorzi di bonifica si sono pronunciate, negli anni, molte parti politiche, sia attraverso atti di sindacato ispettivo, sia mediante la pre-

sentazione di specifici progetti di legge, senza che sia mai stato adottato alcun incisivo provvedimento in merito.

Alcuni interventi normativi di riordino del settore dei consorzi di bonifica hanno preso avvio principalmente da esigenze sia di carattere economico, sia di contenimento e controllo della spesa pubblica.

In particolare, l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al comma 35, aveva previsto la facoltà per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di provvedere alla riduzione del numero di componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica, in conformità con quanto stabilito per le società partecipate totalmente, anche in via indiretta, dagli enti locali, e, al comma 36, di procedere alla soppressione o al riordino dei consorzi di bonifica, d'intesa con lo Stato, facendo salvi le funzioni e i compiti svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse.

Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, cosiddetto Milleproroghe, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, aveva previsto espressamente all'articolo 27, abrogando i commi 36 e 37 dell'articolo 2 della citata legge finanziaria 2008, che le regioni potessero procedere al riordino, ma non alla soppressione dei consorzi, se non, eventualmente, sopprimendo solo singoli consorzi. Tale facoltà doveva essere esercitata secondo i criteri definiti d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei

Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Tali criteri sono stati definiti nell'intesa Stato-regioni sancita il 18 settembre 2008.

Molte regioni, per quanto di loro competenza, hanno, quindi, approvato normative per salvare consorzi senza procedere a una seria analisi della loro utilità relativamente ai costi per la pubblica amministrazione e per i cittadini.

Si rende quindi necessario procedere a una semplificazione per garantire una politica unitaria in materia di acque. Un contributo a tale fine, più volte espresso da tutte le forze politiche, può venire dalla presente proposta di legge. Essa sopprime i consorzi di bonifica, che hanno fatto il loro tempo, e ne affida competenze e funzioni a enti associati di enti locali già costituiti alla data di entrata in vigore della legge.

La presente proposta di legge consta di un unico articolo, che prevede lo scioglimento dei consorzi di bonifica (comma 1) e il trasferimento delle funzioni e dei compiti svolti dai consorzi di bonifica ai citati enti associati di enti locali (comma 2). Con il comma 3 viene stabilito che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino disposizioni per il coordinamento delle attività di difesa del suolo tra gli enti che hanno competenza in materia. Il comma 4 tutela i diritti del personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica risulta alle dipendenze dei medesimi. Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, definendo, contestualmente, le procedure e le modalità delle operazioni di liquidazione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, con propri provvedimenti, entro il termine di cui al comma 1, le funzioni e i compiti svolti dai consorzi di bonifica a enti associati di enti locali già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi di bonifica.

4. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

